



CENTRO CULTURALE SAN RANIERI

Centro culturale San Ranieri

c/o Libreria Pellegrini
Piazza San Frediano, 10
56126 - PISA (PI)
CF: 93035880504

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI -

DATA: 21 MARZO 2023

LUOGO: LIBRERIA PELLEGRINI PIAZZA SAN FREDIANO, PISA

Soci presenti:

Massimo Trocchi – Presidente

Sergio Paglialunga

Marco Cococcioni

Marcello Albanese

Daniele Manzoni

Roberta Novi

Valeriano Trobbiani – tramite delega a Marcello Albanese

Paolo Notturmi – tramite delega a Sergio Paglialunga

Alle ore 19.00 il Presidente, constata la presenza diretta o tramite delega della totalità dei membri dell'Assemblea, apre i lavori e dichiara l'assemblea validamente costituita. Per la stessa assemblea, vista l'assenza di Valeriano Trobbiani, nomina quale segretario verbalizzante Sergio Paglialunga, nato a Fermo il 15.01.1953, che accetta.

Pone in discussione l'unico punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del Nuovo Statuto della Associazione con l'obiettivo della iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Vengono illustrate le modifiche apportate con il nuovo statuto, rispetto a quello in vigore. Informa i soci che la nuova bozza di statuto è stata predisposta con l'assistenza del CESVOT, con l'obiettivo di adeguare lo statuto alla nuova normativa, in particolare al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore". Per poter poi procedere alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopo alcuni interventi di chiarimento e di approfondimento, viene messo a votazione le modifiche apportate e quindi il nuovo testo di statuto. I soci esprimono unanimemente parere positivo ed approvano il nuovo statuto.

Pisa 21 Marzo 2023

Massimo Trocchi

Massimo Trocchi

Marcello Albanese

Marcello Albanese

Sergio Paglialunga

Sergio Paglialunga

Marco Cococcioni

Marco Cococcioni

Daniele Manzoni

Daniele Manzoni

Roberta Novi

Roberta Novi

Valeriano Trobbiani – (delega a Marcello Albanese)

Marcello Albanese

Paolo Notturmi (delega a Sergio Paglialunga)

Sergio Paglialunga

Centro culturale San Ranieri
Via Libera Paganini
Piazza San Frediano, 10
50128 - PISA (PI)
CF: 9203860504

ASSEMBLEA DEI SOCI

2023

AGENZIA PELLEGRINI PIAZZA SAN FREDIANO, PISA

Presidenza

1. Presidente

2. Vice

3. Segretario

4. Tesoriere

5. Relatore

6. Contabile

7. Architetto

8. Notaio

9. Medico

10. Farmaco

11. Veterinario

12. Dentista

13. Psicologo

14. Fisioterapista

15. Nutrizionista

16. Dietista

17. Podologo

18. Audioprotesista

19. Ottico

20. Farmacista

21. Chimico

22. Biologo

23. Geologo

24. Agronomo

25. Zootecnico

26. Allevatore

27. Pescatore

28. Cacciatore

29. Fungo

30. Erborario

31. Giardiniere

32. Florovivaista

33. Ornamentista

34. Pittore

35. Scultore

36. Musicista

37. Danzatore

38. Attore

39. Regista

40. Critico

41. Giornalista

42. Editoriale

43. Librai

STATUTO

Organizzazione di Volontariato

"Centro culturale San Ranieri ODV"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione, costituitasi nel 1996, attualmente svolge la propria attività, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche; l'associazione ha la seguente denominazione: "Centro culturale San Ranieri ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pisa e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione si prefigge altresì la tutela e la promozione di tutti i valori autenticamente umani per la costruzione di una convivenza più rispettosa della vera dignità dell'uomo avendo a prioritario riferimento da un lato il pensiero e le opere di Mons. Luigi Giussani e dall'altro richiamandosi ai "principi fondamentali" sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Centro Culturale San Ranieri opera a Pisa dal 1996 ed è nato per l'iniziativa di un gruppo di amici che condividono la passione per la cultura intesa come apertura alla realtà in tutte le sue dimensioni. Il Centro Culturale è stato intitolato a San Ranieri, patrono di Pisa, dove è vissuto nel XII secolo, in

primo luogo perché l'associazione intende valorizzare la città di Pisa nella sua tradizione più genuina, e in secondo luogo perché Ranieri fu un laico e un pellegrino, così come l'associazione nell'incontrare le persone a partire da Pisa per raggiungere tutto il mondo, senza preclusioni di sorta ma con l'ardore a divenir del mondo esperti e de li vizi umani e del valore" come Ulisse e i suoi compagni nell'Inferno dantesco (XXVI, 90 ss.).

L'associazione intende organizzare incontri su temi specifici, sia di carattere umanistico che scientifico, presentazioni di libri, letture di poesie accompagnate da esecuzioni musicali, concerti, visite guidate a luoghi di interesse artistico e religioso e a mostre d'arte, promuovendo anche attività turistiche con finalità sociale, culturale e religioso.

L'associazione sta promuovendo, all'interno della rete denominata Portofranco, la formazione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica rivolta in particolare ai soggetti più fragili e ai figli di extra-comunitari, favorendone l'integrazione sociale.

L'associazione partecipa alle campagne di raccolta di prodotti per i più bisognosi, in particolare attraverso la partecipazione alle iniziative della Fondazione Banco Alimentare e della Fondazione Banco Farmaceutico.

L'associazione intende promuovere la cultura della legalità e della pace tra i popoli anche attraverso la partecipazione e la diffusione delle iniziative della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i popoli di Rimini.

L'associazione intende promuovere iniziative di tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità.

L'associazione collabora con enti e istituzioni che operano in ambito culturale, sociale ed economico, nell'ambito delle proprie finalità o di finalità complementari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- per il mancato pagamento della quota associativa per oltre tre anni.

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



di Pisa

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, fatte salve disposizioni diverse previste per legge per l'organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Se sono garantite le necessarie condizioni tecniche, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata via mail o messaggio telefonico, WhatsApp o con altra modalità messa a disposizione dalla tecnologia e comunicata ai soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il programma pluriennale degli indirizzi delle attività, proposto dal Consiglio Direttivo;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- predisporre gli indirizzi del programma pluriennale delle attività da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare il programma annuale delle attività e le sue varianti.

Il Consiglio Direttivo, è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

di Pisa
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, li quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendo richiesta al Presidente o a persona da lui delegata, in forma scritta od orale ed accedendo ai libri se in forma cartacea alla data concordata. Nel caso di libri in formato digitale gli stessi possono essere inviati tramite posta elettronica. La visione deve essere possibile entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21 (Norme transitorie)



CENTRO CULTURALE SAN ROCCO

Gli organi, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, scadranno il giorno in cui l'Assemblea approverà i nuovi organi. In ogni caso non più tardi della data in cui l'Assemblea si riunirà per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

Le limitazioni di cui all'art.8 non si applicano per gli incarichi ricoperti prima dell'approvazione del presente statuto.

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

DATA: 21 MARZO 2023

LUOGO: LIBRERIA PELLIPURRI PIAZZA SAN FREDIANO, PISA

Soci presenti:

Massimo Trovati - Presidente

Sergio Pagliarunga

Marco Cococcioni

Marcello Albanese

Daniela Manzoni

Roberta Novi

Valteriano Trobiana - tramite delega a Marcello Albanese

Fabio Notturni - tramite delega a Sergio Pagliarunga

Alle ore 19.00 il Presidente, convalida la convocazione diretta e fornita dall'Assemblea, attira l'attenzione sull'ordine del giorno e valida l'adesione dei soci presenti, vista l'assenza di Valteriano Trobiana, nomina come verbalizzante Sergio Pagliarunga, nato il 21/01/1953, che legge l'ordine del giorno.

1. Approvazione del Nuovo Statuto della Associazione con l'obiettivo della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le modifiche apportate dal nuovo statuto, rispetto al vecchio, sono che la nuova bozza di statuto è stata predisposta in conformità con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore". Per la presentazione della richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Dopo alcuni interventi di chiarimento e di approfondimento, la assemblea ha approvato le modifiche apportate e quindi il nuovo testo di statuto, approvando il parere positivo ed approvando il nuovo statuto.

Pisa 21 Marzo 2023

Massimo Trovati

Marcello Albanese

Sergio Pagliarunga

Marco Cococcioni

Daniela Manzoni

Roberta Novi

Valteriano Trobiana - (delega a Marcello Albanese)

Fabio Notturni (delega a Sergio Pagliarunga)